

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 22

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Interpretazione autentica della norma urbanistica ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. e modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, co. 12, lett. a), Legge Regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **ottobre** alle ore **19:30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

BROGNOLI GIUSEPPE
MOLFETTA NICOLETTA
MERLOTTI PAOLO
BRICCO ANDREA
FERRARA FULVIO
MILANINO BARBARA
TONSI MARTINA
UGAZIO MARCO
OMBERGOZZI FILIPPO
NACCARI ORLANDO
TRIVELLATO SABRINA

TOTALE

Presenti/Assenti	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presenti	Assenti
10	1

Assente giustificato risulta il Sig. Ombergozzi Filippo

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Puoti.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. GIUSEPPE BROGNOLI - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Interpretazione autentica della norma urbanistica ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. b), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. e modifica al PRGC ai sensi dell'art. 17, co. 12, lett. a), Legge Regionale Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco, Sig. Brognoli Giuseppe, il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno, sottolinea la messa a disposizione della documentazione e illustra lo schema di deliberazione;

Premesso che:

- il Comune di San Pietro Mosezzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale 2006, approvato con DGR n. 31-11859 del 28.07.2009, poi modificata con DGR n. 37-3747 del 27.04.2012 e da successive varianti parziali;
- il PRGC vigente prevede due vaste aree produttive di nuovo impianto - denominate "Ambito nord" ed "Ambito sud" - la cui attuazione è sottoposta a strumento urbanistico esecutivo;
- per il riconoscimento delle "Aree produttive di nuovo impianto" è stato predisposto e sottoscritto nell'anno 2006, tra la Provincia di Novara, il Comune di Novara, il Comune di San Pietro Mosezzo, un Accordo di Pianificazione, come previsto dal Piano Territoriale Provinciale (PTP), assumendo gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni di cui agli artt. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 del citato PTP; esso è stato poi recepito, per impegni e contenuti, nel PRGC e specificato nelle NTA delle "Aree produttive di nuovo impianto" all'art. 3.5.5;
- Il comma 12 lett. e) della citata norma ammette la possibilità di trasferire all'interno delle "Aree a verde di rispetto ambientale" ricomprese nella perimetrazione esecutiva *"una quota parte della dotazione di standard a verde"*, attraverso un progetto di organizzazione disciplinato dalla convenzione attuativa;
- la norma, così strutturata, non specifica se tale possibilità di trasferimento di una "quota parte degli standard a verde" generi un incremento di superficie fondiaria e, per l'effetto, un possibile incremento di superficie coperta;

Considerato che:

- in sede applicativa tale articolato normativo, poco puntualmente strutturato, ha dato luogo a interpretazioni non sempre univoche, specie nella definizione di "quota parte" che, per comune sentire, non può rappresentare una *"totalità"* bensì una *"quantità limitata del tutto"*;
- si ritiene perciò necessario, per agevolare l'applicazione di tale norma - chiarire in maniera univoca il concetto di *"quota parte della dotazione di standard a verde"* di cui all'art. 3.5.5, comma 12, lett. e), delle NTA del PRGC vigente, partendo dalle definizioni previste dal Regolamento Edilizio, approvato su base Regionale, della Superficie territoriale (St), della Superficie Fondiaria (Sf) e della dotazione di standard ad uso pubblico determinati ai sensi della L.R. 56/77 e smi;
- al contempo, è necessario altresì chiarire se il trasferimento di detta quota parte dello standard a verde, sulla fascia a verde di rispetto ambientale, generi aumento della Superficie fondiaria (Sf) e quindi della Superficie coperta (Sc), in coerenza con le norme generali vigenti in materia;

Atteso che:

- sotto un profilo motivazionale - qui regolato ex art. 3, co. 2, L. n. 241/1990, trattandosi di atto normativo e a portata generale - par logico e ragionevole, oltre che conforme all'interesse pubblico, in applicazione dei principi di efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, di proporzionalità e non aggravio del procedimento (art. 1, co. 1 e 3, L. n. 241 / 1990, recettivi del canone di buon andamento della funzione pubblica portato all'art. 97 della Costituzione) definire l'oggettiva interpretazione ed applicazione delle norme contenute nelle NTA, per così evitare valutazioni soggettive, potenzialmente foriere di distonie applicative, e così consentire istruttorie e applicazioni chiare, rapide e uniformi, in linea con le finalità espresse nel PRGC, secondo un indirizzo delineabile dal Consiglio Comunale nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa in materia di "governo del territorio" ex art. 42 T.U.E.L.;

Dato atto che:

- si è ritenuto utile eseguire degli approfondimenti tecnici riguardo alcune disposizioni delle NTA vigenti;
- con determinazione n. 44 del 06.05.2022 è stato conferito incarico, per quanto suddetto, all'Arch. Estella Ferrara (già collaboratrice dell'Arch. Franco Brugnano nell'estensione del PRGC 2006) che ha redatto una relazione urbanistica, acquisita al prot. com.le n. 3281 del 16.05.2022;
- da una disamina della normativa effettuata dal Settore Attuazione e Pianificazione Urbanistica è risultata possibile un'interpretazione maggiormente conforme alle definizioni del Regolamento Edilizio "tipo" e attuabile nella consuetudine interpretativa, specie per quanto concerne la quota parte di standard a verde pubblico, non

reperita sull'area a destinazione produttiva, ma trasferibile nelle aree a verde di rispetto ambientale a margine delle stesse, incidendo sui parametri complessivamente determinati;

- che a seguito di tale analisi è stata redatta dall'arch. Elisabetta Rossi, Responsabile del procedimento del settore suddetto, apposita relazione tecnica così come depositata agli atti ed acquisita al prot. com.le n. 6758 del 14.10.2022;

Preso atto che:

- il focus interpretativo deve quindi fondarsi dapprima sugli elementi discrezionali che portano a determinare quale sia la "quota parte" della dotazione di standard a verde trasferibile sulle "Aree a verde di rispetto ambientale", così come previsto dall'art. 3.5.5, co. 12, lett. e) delle NTA vigenti;
- occorre preliminarmente stabilire, in linea generale, la percentuale di verde pubblico che si ritiene prescrivibile al fine di una corretta proporzione tra i diversi servizi richiesti come standard qualitativi;
- ragionevolmente, in analogia alle previsioni espresse dalla pianificazione generale dei comuni contermini, si può ipotizzare una percentuale di verde pubblico, funzionale ad una corretta mitigazione degli impatti antropici e visivi, pari ad un massimo del 60% della dotazione complessiva di standard pubblici;

Tutto ciò premesso si può determinare che:

- la "quota parte", ovvero una porzione quantitativa non prevalente della quantità di aree a "standard a verde" trasferibile nell'"area a verde di rispetto ambientale", può essere ragionevolmente determinata in un massimo del 50% della dotazione di verde pubblico, corrispondente ad un massimo del 30% dello standard complessivo, tenuto conto che la dotazione di servizi deve sopperire a necessità di vario genere (oltre al verde anche a parcheggi e relativi spazi di manovra, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, così come recita l'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.);
- il trasferimento di "quota parte" dello standard a verde sulle "aree a verde di rispetto ambientale", generi incremento della Superficie fondiaria (Sf) e di conseguenza sia della Superficie coperta (Sc) che dei parametri ad essa collegati, in quanto si ritiene coerente ed ammissibile, secondo i principi di urbanistica consolidata ed in assenza di specifica disposizione prevista nel PRGC vigente, determinare la superficie fondiaria al netto anche della quantità di standard a verde trasferita all'esterno dell'area produttiva.

Ritenuto necessario un intervento dell'organo di indirizzo politico, esulante dalle competenze del Dirigente ex art. 107 T.U.E.L. il quale anzi, nell'esercizio della propria attività, deve uniformarsi al potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo degli organi di governo del territorio;

Richiamato l'art. 42, co. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.), per cui il Consiglio Comunale ha competenza in merito ai piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, nonché per i pareri da rendere per dette materie;

Richiamato l'art. 17, co. 12, lett. a), della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n. 56, per il quale non costituiscono varianti del P.R.G. "gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio";

Considerato che pertanto sussistono i requisiti affinché il Consiglio Comunale possa interpretare in via autentica circa l'analisi predetta, nell'esercizio di quella discrezionalità politica ed amministrativa che gli appartiene nella presente materia;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Settore Attuazione e Pianificazione Urbanistica unitamente al Responsabile del procedimento resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visti:

- il PRGC vigente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
- l'art. 17, co. 12, lett. a), L.R. Piemonte n. 56/1977;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI astenuti n. 2 (Naccari O. e Trivellato S.), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 10, Consiglieri presenti e n. 10 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa.
- 2) Di interpretare, in via autentica, che:

- la "quota parte", ovvero una porzione quantitativa non prevalente della quantità di aree a "standard a verde" trasferibile nell'"area a verde di rispetto ambientale", può essere ragionevolmente determinata in un massimo del 50% della dotazione di verde pubblico, corrispondente ad un massimo del 30% dello standard complessivo, tenuto conto che la dotazione di servizi deve sopperire a necessità di vario genere (oltre al verde anche a parcheggi e relativi spazi di manovra, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, così come recita l'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.);
 - il trasferimento di "quota parte" dello standard a verde sulle "aree a verde di rispetto ambientale", generi incremento della Superficie fondiaria (Sf), di conseguenza sia della Superficie coperta (Sc) e dei parametri ad essa collegati, in quanto si ritiene coerente ed ammissibile, secondo i principi di urbanistica consolidata ed in assenza di specifica disposizione prevista nel PRGC vigente, determinare la superficie fondiaria al netto anche della quantità di standard a verde trasferita all'esterno dell'area produttiva.
- 3) Di modificare, ai sensi dell'art. 17, co. 12, lett.a) della L.R. 56/77 e s.m.i., per meglio interpretare, l'art. 3.5.5, co. 12, lett. e) delle vigenti NTA così come segue:

"e) il progetto di organizzazione delle "Aree a verde di rispetto ambientale" (cfr. art. 4.3.3) ricomprese nei parametri d'ambito ed aventi funzioni di filtro ambientale, ambiente prospettico delle costruzioni, schermatura delle aree adibite a deposito di materiali, merci o attrezzature; dette aree possono costituire quota parte **(pari alla percentuale massima del 50%)** della dotazione di standard a verde **(pari ad una percentuale massima del 60% della dotazione prescritta ai sensi dell'art. 21 della LR 56/77 e smi)**, hanno specifica destinazione a verde alberato e potranno rimanere di proprietà privata con stipula di convenzione; la realizzazione sarà contestuale a quella degli interventi edilizi; **il trasferimento di "quota parte" dello standard a verde sulle "aree a verde di rispetto ambientale", genera incremento della Superficie fondiaria (Sf) e di conseguenza sia della Superficie coperta (Sc) che dei parametri ad essa collegati;**"

- 4) Di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Regione Piemonte e la pubblicazione in "Amministrazione trasparente" sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Mosezzo.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere;

CON VOTI astenuti n. 2 (Naccari O. e Trivellato S.), favorevoli n. 8, contrari n. 0, su n. 10 , Consiglieri presenti e n. 10 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e smi.

La seduta termina alle ore 19,30

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to (GIUSEPPE BROGNOLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Francesco Puoti)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **16-11-2022** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **01-12-2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Puoti Francesco

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Puoti Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Puoti Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-11-2022 al 01-12-2022

Senza opposizione o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE